CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARATA

Legge quadro in materia di rifiuti

Presentata il 4 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. Le linee guida della proposta sono le seguenti:

la prevenzione e riduzione della produzione e delle nocività dei rifiuti da realizzare in particolare mediante:

un maggiore risparmio di risorse sia materiali, sia energetiche;

la minimizzazione del contributo nella fase di fabbricazione, uso e smaltimento, alla quantità o alla nocività dei rifiuti da smaltire e ai rischi associati;

la riduzione della nocività nell'eliminazione o la trasformazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere riutilizzati;

la valorizzazione dei rifiuti, intesa a ottenere da essi risorse materiali o energetiche mediante il recupero, il reimpiego o il diverso utilizzo, minimizzando conseguentemente la quantità dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale;

la pianificazione e la realizzazione di forme di gestione dei rifiuti ottenute con le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto dei criteri dell'efficienza e dell'economicità e mirate a consentire l'autosufficienza della gestione in ambiti territoriali ottimali in particolare mediante:

il conferimento separato e la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

lo smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi e definibili inerti in prossimità dei luoghi di produzione.

2. Le competenze sono assegnate in maniera differenziata:

allo Stato competono gli indirizzi, i criteri generali per le pianificazioni territo-

riali, i criteri sui metodi di gestione, le regolamentazioni tecniche, la determinazione dei limiti di accettabilità (in particolare sulle emissioni), la definizione, di gestione di un catasto generale dei rifiuti, la definizione, di concerto con le regioni, di una rete nazionale integrata per lo smaltimento;

alle regioni, che si avvalgono delle nuove Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) per il supporto tecnico, compete la definizione di piani regionali, il coordinamento dei piani provinciali, la definizione di piani di bonifica; ad esse compete anche l'approvazione per la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti di gestione rifiuti;

alle province compete il rilevamento dei dati per il catasto nazionale; esse sono inoltre responsabili del controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti;

ai comuni compete la gestione dei rifiuti urbani o assimilabili, dei rifiuti provenienti da attività produttive non pericolosi, e la gestione della raccolta differenziata.

3. Gli impianti e servizi di gestione dei rifiuti sono autorizzati da parte della regione che si avvale dell'ARPA. È inoltre previsto che:

l'autosmaltimento sia esente da autorizzazione, ma sottoposto all'obbligo di informativa alla regione, che, sentita l'ARPA, può vietarne l'esercizio;

la procedura autorizzativa sia indipendente dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando richiesta, ma l'autorizzazione sia concessa solo a seguito di esito positivo della VIA;

gli impianti di ricerca e sperimentazione sono esenti da autorizzazione, ma vi sia l'obbligo d'informazione e la regione, sentita l'ARPA, possa dare prescrizioni aggiuntive;

gli impianti mobili siano autorizzati dalla regione, sentita l'ARPA, dove ha sede legale il proponente, la quale può emettere prescrizioni aggiuntive;

le emissioni in atmosfera siano limitate con decreto del Ministro dell'ambiente;

le regioni eroghino contributi differenziati ad impianti di incenerimento dei rifiuti o recupero energetico che dimostrino emissioni inferiori ai limiti di legge.

4. Per il recupero dei rifiuti sono fissati obiettivi da raggiungere entro il 2001, relativi agli imballaggi; sono altresì fissati contributi a carico dei produttori e importatori di materie prime per imballaggi, in caso di non raggiungimento di detti obiettivi. In particolare:

per le batterie esauste è fissata una cauzione per chi immette sul mercato batterie senza ritirarne una da avviare al riciclo;

è disciplinato il recupero dei beni durevoli (lavatrici, condizionatori, frigoriferi...) prevedendo un'apposita organizzazione per il ritiro presso i consumatori.

5. Per quanto riguarda la bonifica delle aree inquinate, le regioni approvano i piani con i soggetti tenuti all'obbligo di bonifica. I progetti d'intervento sono presentati da detti soggetti alla regione per l'approvazione. Le risorse finanziarie disponibili per detti interventi sono annualmente ripartite dalle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Campo di applicazione, finalità e princìpi).

1. La presente legge disciplina le attività di gestione dei rifiuti, finalizzate sia alla loro valorizzazione sia al loro smaltimento, svolte da persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta alle disposizioni della presente legge che costituiscono princìpi fondamentali e norme di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed alle quali le regioni devono conformarsi anche al fine del rispetto degli obblighi comunitari.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. La gestione dei rifiuti deve escludere l'abbandono e lo scarico incontrollato dei rifiuti ed assicurare che i rifiuti stessi siano recuperati per la loro valorizzazione o smaltiti, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

a) causare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori o odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati dalla legge.

5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, *mediante azioni di sensibilizzazione* e di educazione, nonché mediante interventi economici realizzano, direttamente o avvalendosi di soggetti pubblici *qualificati, le azioni idonee a promuovere*:

a) la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da realizzare, in particolare, mediante:

1) lo sviluppo di tecnologie che consentano un maggiore risparmio di risorse sia materiali sia energetiche;

2) lo sviluppo, la sperimentazione e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire in misura ridotta, nelle fasi di fabbricazione, uso o smaltimento, alla quantità o alla nocività dei rifiuti da smaltire e ai rischi associati;

3) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione o la trasformazione in modo che non siano più nocive di *sostanze pericolose contenute nei rifiuti* destinati ad essere riutilizzati;

b) la valorizzazione dei rifiuti, intesa a ottenere da essi risorse materiali o energetiche mediante il recupero, il reimpiego o il diverso utilizzo, minimizzando conseguentemente la quantitià dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale;

c) la pianificazione e la realizzazione di forme di gestione dei rifiuti ottenute con le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto dei criteri dell'efficienza e dell'economicità e mirate a consentire l'autosufficienza della gestione in ambiti territoriali ottimali; in particolare:

1) devono essere realizzati il conferimento separato e la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

2) lo smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi e definibili inerti deve essere realizzato in prossimità dei luoghi di produzione.

6. Tutte le attività di gestione dei rifiuti sono soggette alle procedure e autorizzazioni previste ai sensi della presente legge.

7. Il responsabile ai fini amministrativi, civili e penali della corretta gestione dei rifiuti secondo le disposizioni della presente legge è, ove non sia diversamente specificato, il detentore degli stessi.

8. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)* del comma 5 lo Stato individua, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria, forme di responsabilizzazione dei soggetti che producono e commercializzano i beni da cui originano i rifiuti.

9. Sono vietati:

a) l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; in caso di inadempienza il sindaco, trascorso inutilmente un termine da lui prefissato per l'attuazione dell'obbligo, procede allo sgombero, ponendo a carico dei soggetti obbligati, ove identificabili, il relativo onere;

b) il rilascio di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 marzo 1976, n. 319, e successive modificazioni;

c) la miscela di rifiuti pericolosi di categorie diverse o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, salvo che tali operazioni siano finalizzate a rendere più sicuro lo smaltimento od il recupero di detti rifiuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione si intende per:

a) « rifiuto »: le sostanze od oggetti elencati nell'allegato 1 della presente legge e di cui il detentore si disfi od abbia deciso od abbia l'obbligo di disfarsi; ai fini della

presente definizione, il termine « disfarsi », deve intendersi come ogni azione che comporta l'uscita della sostanza o dell'oggetto dal circuito commerciale;

b) « produttore »: il soggetto, pubblico o privato, dalla cui attività ha avuto origine la formazione dei rifiuti, o che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione od altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti medesimi, o che ha importato in un Paese comunitario i beni finali da cui i rifiuti provengono;

c) « detentore »: il produttore dei rifiuti o il soggetto giuridico che li detiene;

d) « gestione dei rifiuti »: il conferimento, la raccolta, il deposito temporaneo, lo stoccaggio, il trasporto, le spedizioni transfrontaliere, il recupero e lo smaltimento, compresi il controllo di dette operazioni nonché il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura;

e) « smaltimento »: tutte le operazioni previste nell'allegato II A alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

f) « valorizzazione »: tutte le operazioni di recupero previste nell'allegato II B alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991;

g) « reimpiego »: utilizzo tal quale nello stesso processo di provenienza;

h) « riutilizzo »: come materia prima in un processo qualsiasi;

i) « materia seconda »: i materiali risultanti dai processi di valorizzazione;

l) « diverso utilizzo »: utilizzazione dei rifiuti in processi diversi da quelli di provenienza;

m) « deposito temporaneo »: il deposito dei rifiuti effettuato all'interno dello stabilimento di produzione in attesa di avviare i rifiuti stessi allo smaltimento o al recupero;

n) « stoccaggio »: deposito dei rifiuti effettuato all'esterno del luogo di produzione e precedente le attività di smaltimento o di recupero;

o) « luogo di produzione »: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.

ART. 3.

(Classificazione).

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i rifiuti sono classificati in base all'origine ed alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche.

2. In base alla origine, i rifiuti sono classificati in:

a) rifiuti urbani:

1) rifiuti provenienti dalle abitazioni e fabbricati civili in genere;

2) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi;

3) rifiuti derivanti da insediamenti civili provenienti da attività diverse dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi;

4) rifiuti derivanti da attività diverse dalle lavorazioni agricole effettuate nelle imprese agricole, ove dichiarati assimilati agli urbani, per quantità e qualità, dai regolamenti comunali di cui all'articolo 10;

b) rifiuti ospedalieri: rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie, pubbliche e private che, ai sensi della vigente normativa, erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, e dai laboratori biologici, qualora tali rifiuti non siano, per qualità, dichiarati assimilabili a quelli urbani ai fini della raccolta;

c) rifiuti da attività produttive: rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi; rifiuti agricoli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze con esclusione di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* e *e)*; rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e

scavi; rifiuti provenienti da insediamenti civili, da attività diverse dalle lavorazioni industriali effettuate negli insediamenti produttivi e da attività diverse dalle lavorazioni agricole ove non dichiarati assimilati agli urbani; rifiuti derivanti dalle operazioni di smaltimento, dagli impianti di depurazione degli scarichi idrici e dai dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi.

3. In base alle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, i rifiuti sono classificati in:

a) rifiuti pericolosi: rifiuti definiti come tali dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, e dall'allegato *c)* alla decisione del Consiglio 94/904/CEE del 22 dicembre 1994;

b) rifiuti non pericolosi: rifiuti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/158/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 e della decisione 94/3/CEE della Commissione del 20 dicembre 1993;

c) rifiuti inerti: rifiuti che non subiscono alcuna spontanea trasformazione fisica, chimica o biologica significativa.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, individua con proprio decreto le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti urbani.

ART. 4.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione della legge).

1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge, oltre alle sostanze od oggetti che non soddisfino la definizione di rifiuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della presente legge:

a) i rifiuti radioattivi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dal-

l'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le attività di riutilizzo di rifiuti di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare e agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

d) i rifiuti agricoli quali escrementi di animali ed altre sostanze naturali e non pericolose riutilizzate nell'attività agricola;

e) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni, nelle cucine di qualsiasi tipo, di cibi solidi cotti e crudi non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, che possono essere destinati alle strutture di ricovero degli animali di affezione, previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

h) gli esplosivi in disuso di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

i) le attività di recupero effettuate all'interno di un insediamento di produzione che si considerano parte integrante dell'attività di produzione.

2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente legge i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

3. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994.

4. Ai fini di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

5. Le modifiche o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 3.

ART. 5.

(Riordino dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti).

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di seguito denominato « Albo », con sede presso il Ministero dell'ambiente, assume la denominazione di « Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ».

2. Fermo restando le disposizioni di cui al presente capo, all'Albo sono obbligate ad iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale e che provvedono allo smaltimento e recupero di rifiuti per conto terzi. L'Albo è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di ciascuna regione.

3. L'iscrizione all'Albo è deliberata dalle sezioni regionali, in attuazione della

normativa vigente e delle direttive emesse dal comitato nazionale del predetto Albo. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato può proporre entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, ricorso al comitato nazionale.

4. Le imprese di cui al comma 2 sono iscritte all'Albo in tre distinti elenchi, relativi allo « smaltimento », alla « raccolta e trasporto » ed al « recupero ». Tutti i soggetti iscritti all'Albo devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione relativa all'anno precedente indicante la quantità di rifiuti trattati, in relazione ai diversi servizi svolti, la loro tipologia, la loro provenienza, le modalità di trattamento e l'eventuale destinazione finale.

5. Le imprese che svolgono attività di smaltimento e rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate debbono iscriversi ad una sezione speciale dell'Albo. Con decreto del Ministro dell''industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti d'iscrizione.

6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo.

7. Le sezioni regionali dell'Albo territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che effettuano le attività di autosmaltimento.

8. La commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è integrata da due rappresentanti delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto e che sono in possesso di qualificate esperienze e conoscenze tecniche.

9. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo; le modalità, i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324.

ART. 6.

(Riorganizzazione del catasto nazionale dei rifiuti).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla riorganizzazione su base provinciale del catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 475, in modo che sia assicurato un sistema unitario di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti secondo le disposizioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono i modelli previsti alla provincia. Il sistema deve essere organizzato in modo da garantire la disponibilità di informazioni analitiche e sintetiche sulla produzione, il conferimento, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.

2. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia annuale al catasto di cui al presente articolo, oltre ai rifiuti urbani, i rifiuti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, numeri 3) e 4). Per questi ultimi si comunicano i dati relativi secondo le procedure della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

CAPO II

COMPETENZE

ART. 7.

(Competenze statali).

1. Sono di competenza dello Stato nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa vigente:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento relative alle attività connesse all'attuazione della presente legge;

b) la determinazione di criteri generali sulle metodologie per la gestione dei rifiuti;

c) la regolamentazione tecnica della gestione dei rifiuti ospedalieri;

d) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti e ad incrementare le operazioni di recupero promuovendo, se necessario, studi e ricerche;

e) la determinazione di criteri generali per l'organizzazione e la realizzazione, da parte dei comuni, della raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

f) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

g) la determinazione di requisiti minimali per gli impianti di smaltimento e delle prescrizioni da osservare nell'esercizio delle attività di smaltimento;

h) la definizione dei metodi e delle procedure per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge;

l) la determinazione dei criteri per la elaborazione dei piani regionali di cui al-

l'articolo 12, attraverso appositi atti di indirizzo e coordinamento;

m) l'individuazione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti;

n) il riordino e la tenuta dell'Albo;

o) la riorganizzazione e la tenuta del catasto nazionale dei rifiuti, per la raccolta in un sistema unitario di tutti i dati comunicati dalle province, relativi alla gestione dei rifiuti medesimi;

p) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale;

q) la determinazione degli *standard* di bonifica dei siti contaminati;

r) la determinazione di criteri generali e delle misure appropriate per la realizzazione di una rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e l'integrazione di tale rete nella rete comunitaria di impianti di smaltimento dei rifiuti, in attuazione all'articolo 5 della citata direttiva 91/156/CEE;

s) la redazione di comunicazioni e di periodiche relazioni sulla situazione della gestione dei rifiuti alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, della citata direttiva 91/156/CEE.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, lo Stato adotta il piano nazionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 11.

3. La rete di impianti di smaltimento, di cui al comma 1, lettera *r)*, articolata a livello provinciale e regionale, deve consentire di raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto del contesto geografico nazionale, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e di sistemi interconnessi di autosmaltimento, operanti sul territorio nazionale.

ART. 8.

(Competenze delle regioni).

1. Sono di competenza delle regioni:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 12;

b) il coordinamento, a mezzo dell'ARPA, anche mediante la convocazione di apposite conferenze interprovinciali, dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;

c) la regolamentazione della raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

d) l'attribuzione all'ARPA delle funzioni di organo tecnico competente in ambito regionale ad effettuare, su richiesta della provincia competente, l'accertamento dell'idoneità tecnica dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti;

e) l'elaborazione, avvalendosi dell'ARPA, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di bonifica di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989;

f) le notifiche delle importazioni dei rifiuti nel proprio territorio;

g) la trasmissione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti al Ministero dell'ambiente;

h) l'emanazione di norme di attuazione ed integrative della presente legge per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo;

i) i provvedimenti, con ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal presidente della giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per fronteg-

giare eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relative ai rifiuti. Di tali ordinanze deve essere data comunicazione, entro tre giorni, al Ministero dell'ambiente, che può disporne l'annullamento, ove non ricorrano i motivi eccezionali ed urgenti oppure il provvedimento non sia adeguato rispetto agli stessi.

l) l'approvazione della costruzione ed autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi.

2. Le regioni, a mezzo delle ARPA, istituiscono osservatori sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti industriali. Gli osservatori regionali si avvalgono delle informazioni fornite dal catasto dei rifiuti e dall'albo nazionale di cui all'articolo 5. Gli osservatori regionali assicurano la divulgazione dei dati sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti tramite idonei sistemi informativi, con pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni.

ART. 9.

(Competenze delle province).

1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle province competono le funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione ed al controllo della gestione dei rifiuti a livello provinciale ed il rilevamento dei dati inerenti la gestione dei rifiuti mediante la realizzazione del catasto nazionale dei rifiuti.

2. Le province sono responsabili del controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per tali fini si avvalgono delle strutture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-

legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Per l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate ai sensi della presente legge, le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici tecnici, in relazione alle specifiche esperienze e competenze dei medesimi organi pubblici.

ART. 10.

(Competenze dei comuni).

1. Sono di competenza dei comuni la gestione dei rifiuti urbani nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e la determinazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con appositi regolamenti, che stabiliscono, in particolare:

a) le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani;

b) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

c) le modalità di raccolta differenziata per la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

d) le norme atte a garantire, fin dal conferimento, una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;

e) i criteri di assimilabilità ai rifiuti urbani di altre categorie di rifiuti, ai fini della raccolta.

3. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, i seguenti servizi pubblici integrativi di gestione dei rifiuti:

a) raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani;

b) raccolta dei rifiuti provenienti da attività produttive e dei rifiuti ospedalieri non pericolosi;

c) raccolta differenziata di altri rifiuti, ivi compresi i rifiuti pericolosi, o di particolari categorie di rifiuti a favore di insediamenti agricoli, industriali, artigianali, commerciali e sanitari.

4. I comuni possono istituire, nelle medesime forme di cui al comma 3, i servizi pubblici integrativi per la raccolta dei rifiuti inerti.

5. I comuni sono tenuti a fornire alle regioni ed alle province tutte le informazioni dalle stesse richieste sulla gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno i comuni sono tenuti a comunicare alle regioni, secondo le modalità fissate nelle norme tecniche per la gestione dei rifiuti urbani, emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera *d)*, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

a) la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando per ciascuno le operazioni svolte, le tipologie e la quantità di rifiuti;

c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti ed il ricavato dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni.

ART. 11.

(Piano nazionale di gestione dei rifiuti).

1. Nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 7 comma 1, lettera *a)* è approvato, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e di altri enti pubblici a carattere tecnico-

scientifico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un piano nazionale triennale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato « piano nazionale ».

2. Il piano nazionale stabilisce, per ciascuna attività di gestione dei rifiuti, le linee-guida, gli obiettivi ed i tempi di conseguimento dei medesimi in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea. Il piano nazionale stabilisce altresì la ripartizione tra i diversi soggetti pubblici, titolari di competenze relative alla gestione dei rifiuti, delle risorse statali disponibili e prevede forme di finanziamento di iniziative e programmi d'azione realizzati da soggetti privati o mediante forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

3. Il piano nazionale individua i criteri e i principi direttivi per conseguire l'autosufficienza in materia di rifiuti attraverso la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto: del contesto geografico; delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi; della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti e dell'obiettivo di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi.

4. A seguito dell'adozione del piano nazionale, le regioni e le province, avvalendosi delle ARPA, provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti di propria competenza.

ART. 12.

(Piani regionali di gestione dei rifiuti).

1. Per le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti operano, preferibilmente in maniera congiunta, con altri comuni, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in modo tale che le attività di

smaltimento e recupero siano svolte unitariamente per bacini con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve particolari ragioni di carattere logistico e organizzativo.

2. Le regioni, avvalendosi delle ARPA, accertano che le disposizioni del comma 1 siano rispettate, stabilendo e regolamentando, in caso contrario, forme di cooperazione obbligatoria ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire in impianti di proprietà pubblica o privata, nel territorio della regione dove gli stessi sono prodotti. È vietata l'importazione od esportazione di rifiuti urbani.

4. I gestori di discariche che ricevono rifiuti urbani sono tenuti a corrispondere un contributo per l'utilizzo di disponibilità non rinnovabili e la creazione di perpetue fonti potenziali di inquinamento, nella misura di lire 15 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani conferiti in discarica.

5. Il contributo di cui al comma 4 è corrisposto alla regione secondo le modalità dalla stessa fissate. Tale contributo è destinato ad un fondo regionale, che deve essere utilizzato per le seguenti linee di impiego:

a) nella misura del 50 per cento per interventi di bonifica di smaltimenti non controllati di rifiuti;

b) nella misura del 50 per cento per azioni di cui all'articolo 1, comma 5.

6. Le disponibilità del fondo di cui al comma 5, relative a ciascuna delle due linee di impiego, non impegnate entro l'anno successivo a quello di conferimento al fondo, sono trasferite al Ministero dell'ambiente che le ripartisce, per le medesime finalità, alle regioni che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano impegnato le intere risorse del fondo per la linea di impiego oggetto della richiesta, mantenendo, se possibile, la medesima ripartizione tra le due linee di impiego.

7. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, prevede inoltre:

a) i tipi ed i quantitativi e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire in ambito regionale;

b) la tipologia degli impianti di smaltimento da realizzare nella regione (tenendo conto con l'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione ed all'interno degli ambiti ottimali di cui alla lettera *e)*;

c) l'individuazione degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti, coincidenti con il territorio dei singoli comuni e con zone intercomunali ovvero con l'intero territorio provinciale;

d) l'obbligo di smaltimento dei rifiuti urbani entro i confini della provincia. Sono ammesse deroghe sulla base di accordi di programma tra province limitrofe;

e) il complesso delle attività e degli impianti necessari a garantire, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati, la gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, economicità ed autosufficienza ed in modo da assicurare lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi ed inerti in luoghi prossimi a quelli di produzione e, comunque, ove possibile, all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati;

f) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sentiti i comuni e le province, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle esigenze di assicurare l'equilibrata distribuzione degli impianti sul territorio;

g) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il recupero dai medesimi di materiali ed energia;

h) le misure e le iniziative dirette a contribuire alla realizzazione della rete nazionale integrata di impianti di smaltimento prevista dall'articolo 11, comma 3.

8. Il piano regionale ha validità triennale e può essere aggiornato ogni anno. La regione ha l'obbligo di aggiornare il piano in seguito all'adozione del piano nazionale di cui all'articolo 11 e delle relative deliberazioni del CIPE di attuazione del piano medesimo.

ART. 13.

(Conferenza di servizi).

1. Per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, pareri, concerti, intese, nulla osta od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche l'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi.

2. La conferenza di cui al comma 1 del presente articolo è convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al presente articolo si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica la quale regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi di cui al comma 1 o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al presidente della conferenza di servizi il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate.

4. Le determinazioni stabilite dalla conferenza di servizi sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla-osta, le autorizzazioni agli assensi formulati dalle singole amministrazioni centrali e periferiche e comportano, ove occorra, la variazione anche integrativa degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Tali determinazioni comportano, altresì, le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori.

CAPO III

RIFIUTI INDUSTRIALI

ART. 14.

(Obblighi del produttore).

1. Il produttore dei rifiuti industriali è tenuto a provvedere ad una corretta gestione degli stessi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, assicurando il loro completo recupero o smaltimento.

2. L'adempimento dell'obbligo ad una corretta gestione dei rifiuti è svolto dal produttore direttamente oppure avvalendosi di soggetti terzi, che possiedano tutti gli idonei requisiti ai sensi della presente legge.

3. Nel caso in cui il produttore si avvalga di soggetti terzi, esso è tenuto ad:

a) accertare che i terzi siano debitamente autorizzati, quando ciò sia richiesto ai sensi della presente legge, e siano iscritti all'Albo;

b) accertare che i soggetti terzi siano proprietari o gestori di mezzi od impianti autorizzati ed idonei per le attività di gestione loro affidate per i rifiuti in oggetto. Per gli smaltimenti effettuati all'estero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, è sufficiente che il soggetto terzo a cui è affidato lo smaltimento possegga un contratto valido e vincolante per il conferimento all'impianto estero destinatario di quantità adeguate di rifiuti del tipo di quelli in oggetto;

c) accertare che il soggetto terzo si impegni ad adottare mezzi e procedure idonei per i rifiuti in oggetto e verificare tale impegno con l'ordinaria diligenza applicata al controllo dei fornitori;

d) acquisire dal soggetto terzo documentazione dell'avvenuta corretta esecuzione delle attività a lui affidate ai sensi dell'articolo 23.

ART. 15.

(Norme tecniche).

1. Tutte le attività di gestione dei rifiuti industriali devono avvenire in conformità alle relative norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *e)*.

ART. 16.

(Adempimenti amministrativi per i rifiuti industriali).

1. Chiunque produca o detenga rifiuti industriali, ad esclusione di chi effettua attività di trasporto, deve tenere presso il luogo dove i rifiuti sono prodotti o detenuti un apposito registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, nel quale sono quotidianamente annotati:

a) la quantità di rifiuti presi in carico per ciascuna delle categorie di cui all'elenco dei rifiuti, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

b) le modalità di acquisizione in carico, specificando, se non trattasi di produzione, il soggetto che li ha prodotti e quello che li ha trasportati e le modalità di trasporto;

c) la quantità di rifiuti messi in scarico per ciascuna delle categorie dell'elenco di cui alla lettera *a)*;

d) le modalità di scarico, precisando, se trattasi di recupero e smaltimento in proprio, le modalità, oppure, se trattasi di conferimento a terzi, il soggetto a cui sono conferiti e le modalità di recupero o smaltimento, il soggetto incaricato del trasporto e le modalità di trasporto.

2. Durante il trasporto i rifiuti industriali sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nel quale deve essere indicata la natura di

rifiuti industriali e dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) il nominativo del produttore;

b) la quantità dei rifiuti;

c) il nominativo del destinatario;

d) il nominativo del trasportatore e la data del trasporto.

3. Nel caso i rifiuti siano destinati al recupero, le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono integrate con quelle previste dall'articolo 30; nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento deve risultare l'identificazione dello smaltitore e la localizzazione dell'impianto di smaltimento, se diversi dal destinatario.

4. Per i rifiuti destinati allo smaltimento, il soggetto che ha provveduto allo smaltimento è tenuto a darne comunicazione scritta al produttore entro sette giorni dall'avvenuto smaltimento, specificandone le modalità. Inoltre, qualora il soggetto incaricato dello smaltimento non vi abbia provveduto entro sei mesi dal ricevimento dei rifiuti, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al produttore entro i successivi sette giorni.

5. Per rifiuti destinati al recupero la documentazione di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 14 è costituita dalla bolla attestante l'avvenuta consegna al recuperatore.

6. Tutte le attività di gestione dei rifiuti industriali devono essere svolte da imprese iscritte all'Albo, se terze rispetto al produttore, e presso impianti autorizzati ai sensi del capo IV, ad eccezione di quelle relative a:

a) raccolta, trasporto e pretrattamento all'interno degli stabilimenti di produzione;

b) stoccaggio presso gli stabilimenti di produzione di rifiuti non pericolosi, per periodi non superiori ad un anno, e di rifiuti pericolosi, per periodi massimi di tre mesi con quantità complessive non superiori a 10 tonnellate;

c) attività disciplinate all'articolo 17, nei limiti ivi indicati;

d) recupero in regime semplificato, come stabilito agli articoli 30 e 31.

ART. 17.

(Piccoli produttori).

1. Si intendono per piccoli produttori i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede:

a) 100 tonnellate di rifiuti non pericolosi;

b) 10 tonnellate di rifiuti pericolosi.

2. Qualora più soggetti operino presso lo stesso luogo produttivo od i luoghi contigui ed in tale ultimo caso, i soggetti abbiano tra loro anche collegamenti di proprietà, i limiti di cui al comma 1 si applicano alla produzione complessiva dei soggetti.

3. I piccoli produttori hanno facoltà di conferire globalmente la gestione dei propri rifiuti a soggetti terzi, secondo le modalità previste dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera *e)*.

4. Per effettuare il conferimento a terzi della gestione dei propri rifiuti ai sensi del comma 3, è necessario che il proprietario ed il soggetto incaricato della gestione inviino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, apposita comunicazione, relativa all'anno successivo, alla regione ed alla provincia competenti per territorio, specificando:

a) il nome del piccolo produttore che conferisce la gestione dei rifiuti;

b) i requisiti, ai sensi del comma 1, sulla base della produzione di rifiuti consuntiva dell'anno e delle previsioni di produzione per l'anno per cui si conferisce la gestione;

c) il nome del soggetto che prende in carico la gestione dei rifiuti del piccolo produttore;

d) il luogo ove i rifiuti si intendono prodotti.

5. Le informazioni di cui al comma 4 sono trasmesse alle rispettive ARPA e da queste all'ANPA per le elaborazioni di competenza. Le specificazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 4 non possono essere modificate per l'intero anno, se non per cause di forza maggiore, dando, in tale caso, immediata comunicazione alla regione ed alla provincia competenti per territorio.

6. Il piccolo produttore che ha conferito a terzi la gestione dei propri rifiuti è esonerato da tutti gli obblighi previsti dalla presente legge, ad esclusione:

a) della tenuta dei registri di carico e scarico, di cui al comma 1 dell'articolo 16;

b) della comunicazione annuale al catasto rifiuti di cui all'articolo 6.

7. Il soggetto che sostituisce il piccolo produttore nella gestione dei rifiuti è considerato produttore dei rifiuti in oggetto a tutti gli effetti e deve provvedere a tutti gli obblighi previsti dalla presente legge, con le seguenti precisazioni:

a) i rifiuti devono essere annotati nei registri di cui al comma 1 dell'articolo 16;

b) i trasporti dal luogo di produzione effettiva al luogo di cui alla lettera *d)* del comma 4, se i due luoghi non coincidono, si intendono come trasporti esterni al luogo di produzione;

c) lo stoccaggio presso il luogo di produzione effettiva è responsabilità del soggetto incaricato della gestione, a meno che lo stesso non sia stato messo in condizione di non conoscere il luogo di produzione effettiva;

d) i limiti di cui alla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 16 si intendono riferiti al periodo di stoccaggio complessivo, al luogo di produzione effettiva od al luogo di cui alla lettera *d)* del comma 4, nonché al periodo di trasporto tra gli stessi.

ART. 18.

(Spedizioni transfrontaliere).

1. Le importazioni ed esportazioni dei rifiuti industriali sono consentite rispetto ai Paesi della Unione europea od a quelli appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Importazioni ed esportazioni verso altri paesi sono consentite solo previa autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente, che riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari. Deve in ogni caso essere acquisita la documentazione comprovante l'assenso del Paese importatore e l'esistenza di idonei impianti di smaltimento.

2. Le esportazioni di rifiuti industriali sono subordinate alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria a carico del detentore dei rifiuti, a garanzia delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino ambientale. La fidejussione è liberata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento.

3. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti industriali sono disciplinate ai sensi delle relative norme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *f)*.

4. I rifiuti industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo delle autorità marittime. Tali rifiuti possono essere trasferiti in tali aree di maneggio in attesa dell'imbarco e possono lasciare le località di provenienza per tali aree solo dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni.

5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto d'imbarco.

CAPO IV

IMPIANTI E SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19.

(Disposizioni generali).

1. La progettazione, costruzione e conduzione di impianti, destinati in tutto od in parte alla gestione di rifiuti di qualunque tipo, nonché lo svolgimento di attività di servizi, relative a tutta o parte della gestione dei rifiuti, rientrano nella sfera dell'iniziativa economica privata e sono tutelati ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.

2. Soggetti pubblici possono costruire e gestire impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani nonché svolgere le relative attività di servizio quando ciò risulti più appropriato, nella tutela dell'interesse collettivo, rispetto all'appalto dei servizi a soggetti privati.

3. Soggetti pubblici, che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del comma 2, possono anche svolgere attività di gestione dei rifiuti industriali, purché le stesse siano integrate con quelle relative ai rifiuti urbani; dall'esistenza di queste ultime attività deve discendere la potenzialità di svolgere i servizi per i rifiuti industriali, senza ulteriori specifici investimenti.

Sezione II

IMPIANTI

ART. 20.

(Norme tecniche).

1. La costruzione e gestione degli impianti per la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle relative norme di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *h)*.

ART. 21.

(Localizzazione degli impianti).

1. Tutti gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti industriali, subordinatamente al rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. Nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento le province possono individuare porzioni delle aree destinate ad insediamenti industriali nel proprio territorio, nel limite massimo del 10 per cento della superficie complessiva delle aree destinate ad insediamento industriale, ove la localizzazione di impianti di gestione rifiuti, o di alcune tipologie di essi, è dichiarata incompatibile per ragioni di tutela dell'ambiente e della salute.

3. Nell'ambito dei piani territoriali di coordinamento le province individuano le porzioni del proprio territorio ove è consentita la realizzazione di discariche.

4. La porzione di territorio di cui al comma 3 non deve essere inferiore complessivamente all'uno per cento della superficie della provincia, esclusi casi particolari, in cui sussistano inidoneità idrogeomorfologiche o di tutela ambientale, e previo parere favorevole della regione.

ART. 22.

(Autorizzazione degli impianti).

1. La costruzione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti o la modifica di impianti esistenti deve essere preventivamente autorizzata dalla regione competente che, ai fini dell'accertamento del rispetto dei requisiti tecnici e di localizzazione previsti dalla presente legge, si avvale dell'ARPA.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve esplicitamente contenere l'indicazione:

a) delle categorie di rifiuti, come definiti nel relativo elenco, ammesse nell'impianto;

b) delle operazioni a cui è assoggettata ogni categoria di rifiuti;

c) delle quantità annue massime per ciascuna categoria di rifiuti ed operazione;

d) della durata massima di esercizio dell'impianto;

e) delle cautele da adottare per la tutela dell'ambiente e della salute;

f) dei monitoraggi ambientali da eseguire;

g) delle eventuali prescrizioni specifiche;

h) dell'ammontare della fidejussione che il titolare dell'impianto è tenuto a rilasciare a favore della regione, a garanzia del corretto esercizio per tutta la durata prevista.

3. Nell'autorizzazione non può essere introdotta alcuna limitazione alla provenienza dei rifiuti, diversa da quelle stabilite dalla presente legge.

4. L'autorizzazione deve essere concessa o motivatamente negata entro sessanta giorni dalla richiesta, alla quale deve essere allegato un progetto dell'impianto contenente tutti gli elementi indicati nelle relative norme tecniche, fatta salva la facoltà della regione di interrompere, per una sola volta, tali termini, nel caso di richiesta di informazioni suppletive. Decorsi tali termini senza che la regione adotti il provvedimento, il richiedente può ricorrere al Ministero dell'ambiente, che, previa diffida alla regione, nomina entro i successivi sessanta giorni un commissario *ad acta*, che dispone dell'intero termine dei sessanta giorni per l'adozione del provvedimento.

5. Per l'avvio dell'esercizio dell'impianto il soggetto titolare deve disporre, oltre che dell'autorizzazione, di una certificazione della conformità dell'impianto al progetto autorizzato, rilasciata da un soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

6. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti

per il recupero in regime semplificato di cui al capo V.

7. Copie delle autorizzazioni sono trasmesse dalle regioni alle rispettive ARPA, al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed all'Albo.

ART. 23.

(Autosmaltimento).

1. Sono esentati dall'autorizzazione di cui all'articolo 22 gli impianti di gestione di rifiuti industriali, ad esclusione delle discariche, nei luoghi stessi di produzione e limitatamente alle tipologie e condizioni indicate nelle relative norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera *h)*, nelle quali sono, inoltre, stabiliti, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni dell'ambiente.

2. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione territorialmente competente, che informa l'ARPA almeno sessanta giorni prima dell'inizio della costruzione degli impianti, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dell'impianto di gestione di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività ed imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano, comunque, le norme tecniche per gli impianti di gestione dei rifiuti e le procedure autorizzative previste dalle disposizioni vigenti per le attività industriali.

3. Gli impianti realizzati ai sensi delle disposizioni del presente articolo non possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo

22 nei quattro anni successivi alla comunicazione alla regione della conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

ART. 24.

(Valutazione di impatto ambientale).

1. Per i progetti di impianti di gestione di rifiuti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 è indipendente dalla valutazione di impatto ambientale. In tali casi l'autorizzazione è concessa subordinatamente all'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale.

2. Per i progetti di impianti di gestione di rifiuti, sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, redatti in conformità alle prescrizioni delle relative norme tecniche di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *h)*, localizzati ai sensi delle prescrizioni dell'articolo 30 e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, l'esito negativo delle procedure di valutazione di impatto ambientale deve essere specificatamente giustificato dall'esistenza di situazioni eccezionali ed atipiche, con documentazione specifica del maggior impatto o dell'incompatibilità con altri impianti presenti nella zona e dell'assoluta impossibilità di ricondurre l'impatto ambientale in termini accettabili con prescrizioni al progetto medesimo.

3. Per i progetti di gestione rifiuti non soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato uno studio sugli effetti ambientali dell'impianto. Sulla base dell'analisi di tali effetti la regione, od il comune per gli impianti non soggetti ad autorizzazione regionale, sentita l'ARPA puo introdurre specifiche e motivate prescrizioni al progetto.

ART. 25.

(Ricerca e sperimentazione).

1. Non si considerano compresi nelle attività di gestione dei rifiuti e non richiedono, quindi, l'autorizzazione di cui all'articolo 22 né l'iscrizione all'Albo, i laboratori e gli impianti ove, pur effettuandosi attività di trattamento o smaltimento di rifiuti, le stesse sono esclusivamente finalizzate ad attività di ricerca, prova, sviluppo tecnologico, dimostrazione tecnologica o simili, purché:

a) non vi sia alcun ricavo economico diretto dalle attività di smaltimento o recupero dei rifiuti;

b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 30 tonnellate per giorno, ovvero 5 tonnellate per giorno se le prove includono anche rifiuti pericolosi;

c) gli impianti siano caratterizzati da innovazioni tecnologiche che giustifichino l'esigenza di effettuare delle prove.

2. Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, il titolare del laboratorio od impianto deve inviare comunicazione alla regione competente per territorio, specificando la localizzazione delle attività, le caratteristiche delle stesse, delle attrezzature utilizzate e delle modalità operative. La regione informa l'ARPA e su sua proposta può adottare prescrizioni integrative oppure, in casi eccezionali ove non diversamente possibile, vietare l'attività, qualora l'attività stessa non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

3. Gli impianti ove è stata svolta l'attività di cui al comma 1 non possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 22 nei quattro anni successivi alla comunicazione alla regione della conclusione delle attività medesime.

4. Le attività di cui al comma 1, eccedenti i limiti quantitativi fissati alla lettera *b)* del medesimo comma, possono essere svolte secondo le stesse procedure di

cui al presente articolo, con le seguenti condizioni integrative:

a) la comunicazione di cui al comma 2 deve essere fatta almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve specificare la durata prevista, che può essere prorogata una sola volta;

b) la comunicazione di cui al comma 2 deve essere integrata con una relazione di un soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, a certificazione della correttezza delle modalità di attività previste;

c) le attività devono essere svolte con la supervisione del soggetto certificante di cui alla lettera *b)*.

ART. 26.

(Impianti mobili).

1. Gli impianti mobili sono autorizzati in via definitiva dalla regione che si avvale dell'ANPA ove ha la sede legale, o, per i soggetti esteri, la rappresentanza, la società proprietaria.

2. Per ogni campagna di attività di impianti mobili, situati in qualsiasi luogo, deve essere data comunicazione alla regione competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'installazione dell'impianto nel sito di attività, allegando l'autorizzazione e la documentazione di richiesta della stessa, nonché le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure, in casi eccezionali ove non sia diversamente possibile, vietare l'attività, qualora l'attività stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

3. La certificazione di cui al comma 5 dell'articolo 22 deve essere effettuata per ogni installazione dell'impianto nei diversi luoghi.

4. Tranne nei casi in cui sia dimostrato mediante apposite prove, di sufficiente durata ed adeguatamente controllate e certificate da soggetti qualificati, anche stra-

nieri, l'idoneità dell'impianto mobile al rispetto dei limiti di emissione in tutte le possibili condizioni di utilizzo, non sono autorizzabili impianti mobili per il trattamento termico dei rifiuti.

5. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione del disposto di cui al comma 4, non si applicano agli impianti mobili impiegati in attività di bonifica ai sensi del capo VI.

ART. 27.

(Emissioni in atmosfera).

1. Le emissioni in atmosfera degli impianti di gestione dei rifiuti sono regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto, ad adeguare i limiti di emissione alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.

3. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica verso impianti a minor impatto ambientale, le regioni, a valere sul fondo di cui al comma 5 dell'articolo 12, erogano contributi ad impianti di incenerimento di rifiuti o di recupero energetico degli stessi, che facciano richiesta di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, indicando limiti di emissione inferiori a quelli previsti dalle disposizioni vigenti, e dimostrino il rispetto di tali limiti mediante controllo continuo delle emissioni, nella seguente misura:

a) 10 lire per chilogrammo di rifiuti per impianti con emissioni inferiori alla metà dei limiti normativi;

b) 20 lire per chilogrammo di rifiuti per impianti con emissioni inferiori ad un quarto dei limiti normativi;

c) 40 lire per chilogrammo di rifiuti per impianti con emissioni inferiori ad un decimo dei limiti normativi.

ART. 28.

(Rete di impianti).

1. Lo Stato e le regioni perseguono congiuntamente l'obiettivo di favorire la realizzazione sul territorio nazionale di una rete di impianti adeguata a soddisfare, quantitativamente, qualitativamente e logisticamente, i fabbisogni nazionali di smaltimento dei rifiuti, al netto delle quantità di rifiuti destinati al recupero.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano generale dei rifiuti di cui all'articolo 11 ed avvalendosi dell'ANPA, analizza i livelli di sviluppo di una rete di impianti idonei ad assicurare la corretta gestione dei rifiuti ed individua le azioni più opportune, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, per ovviare ad eventuali carenze e ritardi.

CAPO V

RECUPERO DEI RIFIUTI

Sezione I

ATTIVITÀ DI RECUPERO

ART. 29.

(Regime delle attività di recupero).

1. Le attività di recupero di rifiuti sono soggette al regime previsto per la gestione dei rifiuti dalle disposizioni di cui ai capi II, III e IV.

2. Sono soggette a regime semplificato, ai sensi degli articoli 30 e 31, le attività di recupero di rifiuti indicate nelle norme tecniche adottate ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettere *l)* ed *m)*, riportanti, altresì, i tipi di rifiuti recuperabili, la loro destinazione, i requisiti degli impianti e le relative prescrizioni tecniche generali.

3. Le norme tecniche di cui al comma 2 sono aggiornate annualmente, secondo le modalità di cui all'articolo 44 e tenendo espressamente conto delle proposte di

nuove attività di recupero fatte pervenire al Ministero dell'ambiente dai soggetti interessati. Per le nuove attività proposte e non incluse nel primo elenco pubblicato a partire dal centottantesimo giorno dalla data di ricezione della proposta, il Ministero dell'ambiente è tenuto a fornire, al proponente che ne faccia richiesta, comunicazione scritta dei motivi di inidoneità tecnologica od ambientale del procedimento proposto che hanno determinato la mancata inclusione nell'elenco.

ART. 30.

(Adempimenti amministrativi per il recupero in regime semplificato).

1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di rifiuti destinati al recupero deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al comitato nazionale dell'Albo, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione e la tipologia del mezzo di trasporto dei rifiuti destinati al recupero.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1, la raccolta ed il trasporto:

a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

b) dei residui inerti purché privi di amianto, destinati ad essere riutilizzati in conformità alla presente legge;

c) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali;

d) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da disposizioni statali o regionali;

e) degli scarti delle lavorazioni agricole in generale, anche se derivanti da processi meccanici, comprese le lavorazioni della frutta, della caseina e delle sanse, nonché dalle operazioni di falciatura e manutenzione di verde pubblico e privato.

3. Durante il trasporto i rifiuti destinati al recupero sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

b) origine, caratteristiche e quantità del rifiuto;

c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di recupero cui è soggetto il rifiuto;

d) data del trasporto;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

4. Chiunque effettua od intende effettuare sul territorio nazionale attività di recupero di rifiuti previste dal comma 2 dell'articolo 33 è tenuto ad inviare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di recupero o di sostanziale modifica di attività preesistenti, alla sezione regionale dell'Albo nazionale ed alla regione territorialmente competente, una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche dei rifiuti da recuperare, lo stabilimento ed il ciclo di recupero, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di recupero. La regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la

mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione degli effetti già prodotti, dandone comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo nazionale.

5. Gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica inferiore a 3 *megawatt* (MW), nonché gli impianti termici o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 *kilowatt* (kW), che utilizzano come fonte di energia i rifiuti individuati nelle norme tecniche di cui all'articolo 43, comma 1, lettera *m)*, della presente legge, sono considerati impianti ad inquinamento poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore ai predetti limiti, la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, è compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Copia del decreto autorizzativo deve essere trasmessa, a cura del richiedente, alla sezione regionale territoriale competente dell'albo nazionale prima dell'inizio dell'attività. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonte di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

6. Chiunque effettua attività di recupero di rifiuti è tenuto alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 5, comma 4.

7. Chi effettua attività di recupero di rifiuti o raccoglie o trasporta rifiuti destinati al recupero non è tenuto all'iscrizione all'Albo. Tale Albo cura la redazione degli elenchi di tutti i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni previste dal presente articolo.

ART. 31.

(Norme tecniche per il recupero in regime semplificato).

1. Fatto salvo quanto espressamente stabilito nelle relative norme tecniche di cui all'articolo 43, comma 1, lettere *l)* ed *m)*, per le attività di recupero dei rifiuti si applicano le norme tecniche e le misure di sicurezza nonché le procedure amministrative stabilite per le attività industriali o commerciali, relative alla materia prima corrispondente oppure al processo di produzione di energia in cui il rifiuto è utilizzato.

2. Nel caso di rifiuti pericolosi si applicano le disposizioni relative alle merci pericolose più prossime, indipendentemente dal raggiungimento delle soglie quantitative previste per l'applicazione di tali disposizioni.

ART. 32.

(Esclusioni).

1. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati al recupero sono regolate ai sensi dell'articolo 18.

2. Non possono essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente, senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22, i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni.

Sezione II

OBBLIGHI DI RECUPERO

ART. 33.

(Imballaggi).

1. Ai fini della classificazione degli imballaggi, s'intende per:

a) « imballaggio »: tutti i prodotti fatti con qualsiasi materiale, di qualsiasi natura, usati per il contenimento, la prote-

zione, la manipolazione, la consegna e la presentazione di prodotti, dalle materie prime ai prodotti trasformati, dal produttore all'utente od al consumatore. Anche tutti gli articoli a perdere usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi;

b) « imballaggio per la vendita » od « imballaggio primario » qualsiasi imballaggio, concepito come unità per la vendita all'utente finale od al consumatore nel punto di acquisto;

c) « imballaggio multiplo » od « imballaggio secondario »: ogni imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di acquisto, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano vendute come tali all'utente finale od al consumatore, che l'imballaggio serva soltanto a facilitare l'approvvigionamento degli scaffali nel punto di vendita e possa essere rimosso dal prodotto senza incidere sulle sue caratteristiche;

d) « imballaggio per il trasporto » od « imballaggio terziario » ogni tipo di imballaggio progettato in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un dato numero di unità destinate alla vendita oppure di imballaggi multipli per evitare danni durante la manipolazione ed il trasporto.

2. Ai fini del recupero degli imballaggi sono stabiliti i seguenti obiettivi, da raggiungere entro il 30 giugno 2001:

a) almeno il 50 per cento in peso dei rifiuti da imballaggio deve essere recuperato come materia o come fonte di energia;

b) almeno il 25 per cento in peso dei rifiuti da imballaggio deve essere recuperato come materia;

c) almeno il 15 per cento in peso per ciascun materiale presente nei rifiuti da imballaggio deve essere recuperato come materia.

3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 si considerano

globalmente tutti gli utilizzi di recupero, anche quelli effettuati senza preliminare separazione o raccolta differenziata.

4. La specificazione del campo di attuazione, delle modalità di verifica e di ogni altro aspetto integrativo necessario degli obiettivi di cui al comma 2 è contenuta nello statuto del consorzio di cui al comma 6.

5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è istituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione di imballaggi;

b) gli importatori di imballaggi vuoti.

6. Lo statuto del consorzio di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

7. Il consorzio di cui al comma 5 adotta, con le modalità previste nel proprio statuto, tutte le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, e, se ritenuti idonei, individua eventuali obblighi di cauzione e contributi obbligatori per i soggetti partecipanti.

8. Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi di recupero di cui al comma 2, a partire dal 1° luglio dell'anno successivo al termine fissato al medesimo comma 2 e fino al 30 giugno dell'anno successivo al conseguimento dell'obiettivo prefissato, è applicato, a carico dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, un contributo di recupero pari a lire 50 per ogni 100 grammi di prodotto da imballaggio immesso sul mercato per ogni 5 per cento o frazione di scostamento dagli obiettivi di recupero. È facoltà del consorzio di cui al comma 5 attribuire anche gli obiettivi di recupero di cui alle iettere *a)* e *b)* del comma 2 a separati settori merceologici di imballaggio; in tale caso i contributi si applicano separatamente ai diversi settori in dipendenza dei rispettivi scostamenti dagli obiettivi di recupero.

9. L'importo del contributo di cui al comma 8 si intende annualmente aggiornato, a partire dal 1995, sulla base del

tasso annuo di inflazione. Il contributo è riscosso dal consorzio di cui al comma 5 e destinato al Ministero dell'ambiente per iniziative volte all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 4, comma 4.

10. Il Ministro dell'ambiente emana, su indicazione dell'ANPA, con proprio decreto, sentito il consorzio di cui al comma 5, le opportune misure relative agli imballaggi dei prodotti importati in Italia, al fine di massimizzarne il recupero, nel rispetto degli accordi internazionali ed in modo da garantire che i produttori italiani operanti nei mercati esteri non siano penalizzati rispetto ai corrispondenti produttori esteri operanti in Italia.

11. È fatto divieto a chiunque di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi secondari, ad esclusione di quelli provenienti dalla vendita al dettaglio, o terziari, di qualsiasi natura.

12. È vietato immettere sul mercato contenitori od imballaggi che non possano essere correttamente smaltiti e per i quali non sussista la possibilità di recupero come materia o come fonte di energia o comunque che non soddisfino i requisiti essenziali riportati nell'allegato 2 annesso alla presente legge. Il consorzio di cui al comma 5 provvede all'acquisizione e gestione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento del rispetto del divieto di cui al presente comma, ed informa tempestivamente il Ministro dell'ambiente di ogni situazione in cui non risulti con certezza il rispetto del divieto. Il Ministro dell'ambiente, esperiti i necessari accertamenti, avvalendosi anche dell'ANPA, ordina, con provvedimento motivato, il ritiro dal mercato degli imballaggi e dei contenitori che non rispondono alle caratteristiche previste dal presente comma.

13. È vietato, altresì, immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio e cromo esavalente superiori a:

a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;

b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;

c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.

14. Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 13 avviene con le medesime modalità stabilite al comma 12.

ART. 34.

(Batterie esauste).

1. Chiunque immette sul mercato batterie per autoveicoli è tenuto ad applicare, per ogni batteria immessa sul mercato senza ritirarne una da avviare al riciclo, una cauzione, il cui importo è definito nelle relative norme adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 43. Tale cauzione deve essere applicata, secondo le stesse modalità, in ogni fase successiva della vendita, fino all'acquirente finale.

2. Le cauzioni versate ai sensi del comma 1 sono destinate a un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente per iniziative volte all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Le modalità di riscossione delle cauzioni nei confronti di chi immette sul mercato le batterie, quelle di accertamento del ritiro delle batterie e del loro riciclaggio, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo sono stabiliti dalle norme di cui al comma 1.

ART. 35.

(Beni durevoli).

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo i beni durevoli. L'elenco dei beni durevoli da sottoporre alla disciplina del presente articolo viene emanato annualmente, su proposta dell'ANPA, dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria. In via di prima applicazione sono soggetti i seguenti beni durevoli:

a) frigoriferi e *freezer*;

b) televisori;

c) *computer*;

d) lavabiancheria;

e) lavastoviglie;

f) condizionatori d'aria.

2. I produttori ed importatori dei beni durevoli di cui al comma 1 sono tenuti a garantire, in modo singolo od associato, una organizzazione per il ritiro presso i consumatori, senza costi od oneri a loro carico, dei prodotti di cui al medesimo comma 1 e di cui i consumatori intendano disfarsi. Il recupero ed il corretto smaltimento dei prodotti ritirati sono a totale carico dei produttori.

3. I produttori sono tenuti a fornire ai consumatori idonee informazioni sull'organizzazione di cui al comma 2 e sul divieto di cui al comma 4.

4. È fatto divieto a chiunque di immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani i prodotti di cui al comma 1.

CAPO VI

BONIFICHE

ART. 36.

(Piani di bonifica).

1. Le regioni approvano i piani per l'individuazione e la bonifica delle aree inquinate, secondo i criteri fissati nelle relative norme tecniche emanate ai sensi del comma 3 dell'articolo 43.

2. I piani di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione dei luoghi da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) l'indicazione dei soggetti cui compete l'intervento e degli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

c) le modalità per l'intervento di bonifica o di messa in sicurezza, e di risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

f) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. Per tutte le aree inserite nel piano di cui al comma 1, il soggetto cui compete la bonifica può ottenere la relativa cancellazione dal piano, dimostrando, mediante apposito studio da presentare alla regione e redatto da uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, che la stessa soddisfa gli obiettivi di qualità per la bonifica, in funzione delle destinazioni d'uso, stabiliti nelle norme tecniche di cui al comma 1.

ART. 37.

(Interventi di bonifica).

1. Per l'effettuazione degli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 36, o di qualsivoglia altro intervento di bonifica di aree inquinate, ivi incluso lo smantellamento di stabilimenti industriali, il soggetto cui compete l'intervento è tenuto a presentare alla regione, per la conseguente approvazione, un progetto di intervento, redatto ai sensi delle norme tecniche di cui al comma 1 del medesimo articolo.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere approvato, eventualmente con prescrizioni, o motivatamente respinto dalla regione entro novanta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 costituisce anche autorizzazione all'esercizio di tutti gli impianti ed attrezzature temporanee previsti nel progetto medesimo.

4. Il completamento degli interventi previsti nei progetti approvati ai sensi del

comma 2 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio, su richiesta dell'interessato e previo pagamento di un diritto, ovvero di certificazione rilasciata da un soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.

5. Resta salva la facoltà dei soggetti interessati di provvedere alle misure cautelari di carattere urgente per la tutela dell'ambiente ritenute più opportune, dandone contestuale comunicazione alla regione competente, la quale può imporre modifiche o prescrizioni integrative, nonché all'espletamento di indagini per accertare la quantità e qualità di contaminazione delle aree.

ART. 38.

(Obblighi di bonifica).

1. I soggetti privati di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 36 devono provvedere alla bonifica, nei tempi e secondo le modalità indicate nei piani di cui al comma 1 del medesimo articolo. In caso di inadempimento il comune, previo assenso della regione, provvede in via sostitutiva, con il decreto di rivalsa verso il soggetto privato per tutti i costi, diretti o indiretti, e per qualunque onere comunque sostenuto in relazione all'intervento.

2. Annualmente le regioni provvedono a ripartire le risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti dai piani di cui all'articolo 36, tra i soggetti pubblici a cui gli stessi competono, direttamente ed in via sostitutiva, sia per la redazione dei progetti sia per la realizzazione degli interventi di cui sia stato approvato il progetto.

3. Nelle aree inserite nei piani di cui al comma 1 dell'articolo 36 l'eventuale utilizzazione prevista negli strumenti urbanistici è condizionata alla preventiva esecuzione degli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 36, secondo le modalità di cui all'articolo 37. In tale caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla certificazione di cui al comma 4 dell'articolo 37.

4. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nel caso in cui il progetto approvato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, consenta la contemporaneità dell'utilizzo dell'area con le operazioni di bonifica, può essere rilasciata la concessione edilizia per gli interventi ammessi. L'atto di concessione deve contenere le seguenti prescrizioni:

a) esecuzione obbligatoria degli interventi in conformità al progetto approvato;

b) rilascio della licenza di abitabilità od agibilità da parte del sindaco, subordinatamente all'esibizione della certificazione di cui al comma 4 dell'articolo 37.

ART. 39.

(Certificazione dei terreni).

1. In ogni caso, per insediamenti civili di volumetria maggiore di 10.000 metri cubi, anche in più lotti, il rilascio della licenza edilizia è subordinato alla presentazione di certificazione, redatta da uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, attestante che l'area risponde ai requisiti minimi di qualità in funzione delle destinazioni d'uso, fissati nelle relative norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 50.

2. Nel caso di opere pubbliche il limite di volumetria di cui al comma 1 è ridotto a 3.000 metri cubi.

CAPO VII

SANZIONI

ART. 40.

(Sanzioni amministrative).

1. Sono soggette alle sanzioni di cui al presente articolo le violazioni delle prescrizioni della presente legge che non abbiano determinato gravi danni all'ambiente e che inoltre:

a) riguardino rifiuti non pericolosi;

b) pur riguardando rifiuti pericolosi, siano di carattere meramente formale e *non vi sia stato sversamento di rifiuti* pericolosi nell'ambiente;

c) pur riguardando rifiuti pericolosi, il responsabile, sebbene abbia applicato tutta la dovuta diligenza, non era a conoscenza *che trattavasi di rifiuti pericolosi.*

2. Nel caso in cui le quantità di rifiuti coinvolti nella violazione non ecceda le 10 tonnellate, oppure una tonnellata se trattasi di rifiuti pericolosi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni per:

1) erronea compilazione dei documenti di cui all'articolo 16, comma 2, ed all'articolo 30, comma 3;

2) violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1, non altrimenti sanzionata;

3) erronea compilazione delle comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 6;

4) mancata od erronea comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3;

5) mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 2, od esercizio dell'attività in difformità dalla stessa;

6) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 31, comma 1;

7) violazione del divieto di cui all'articolo 32, comma 2;

8) violazione del divieto di cui all'articolo 33, comma 11, ed all'articolo 35, comma 4;

9) mancata applicazione o mancato versamento della cauzione di cui all'articolo 34;

10) mancato recupero delle batterie ritirate, ai sensi dell'articolo 34;

11) mancata od inadeguata attuazione della organizzazione di cui all'articolo 35, comma 2;

b) sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni per:

1) violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 20;

2) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettere *c*) e *d*);

3) mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 4, od esercizio dell'attività in difformità dalla stessa, ovvero mancata supervisione ai sensi del medesimo articolo 25, comma 4, lettera *c*);

4) mancata comunicazione di cui all'articolo 26, comma 2, od esercizio dell'attività in difformità della stessa;

5) mancanza della documentazione di cui all'articolo 30, comma 3;

6) mancata comunicazione di cui all'articolo 37, comma 5, od attuazione degli interventi in difformità dalla stessa o dalle prescrizioni della regione;

c) sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 20 milioni per:

1) violazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 9;

2) violazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *i*);

3) mancanza della documentazione di cui all'articolo 16, comma 2;

4) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 6;

5) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettere *a*) e *b*);

6) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 1;

7) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18;

8) costruzione o modifica di impianti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1;

9) mancato rispetto delle prescrizioni previste all'articolo 22, comma 2, o

all'articolo 25, comma 2, all'articolo 26, comma 2, ed all'articolo 30, commi 4 e 5;

10) esercizio dell'impianto senza la certificazione di cui all'articolo 23, comma 2, ed all'articolo 26, comma 2;

11) esercizio di un impianto mobile senza l'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 1;

12) violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2;

13) mancata comunicazione di cui all'articolo 30, comma 4, od esercizio dell'impianto in difformità dalla stessa;

14) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 31, comma 2;

15) esecuzione di interventi di bonifica o messa in sicurezza senza l'approvazione del progetto di cui all'articolo 37, comma 2.

3. Nel caso in cui la quantità di rifiuti coinvolti nella violazione ecceda i valori indicati al comma 2, si applicano le sanzioni di cui al medesimo comma, incrementate proporzionalmente alla quantità di rifiuti eccedente i citati limiti, secondo i seguenti criteri:

a) lire 100 per ogni chilogrammo eccedente i limiti per rifiuti non pericolosi;

b) lire 800 per ogni chilogrammo eccedente i limiti per rifiuti pericolosi.

ART. 41.

(Sanzioni penali).

1. Qualora le violazioni della presente legge non rientrino tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 40, si applicano le seguenti pene:

a) arresto fino a tre mesi ed ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni per:

1) violazione degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1, non altrimenti sanzionata;

2) mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 2, od esercizio dell'attività in difformità dalla stessa;

3) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 31, comma 1;

b) arresto da tre mesi a sei mesi ed ammenda da lire 10 milioni a lire 20 milioni per:

1) violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 15 e 20;

2) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettere *c)* e *d)*;

3) mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 4, od esercizio dell'attività in difformità dalla stessa, ovvero mancata supervisione ai sensi del medesimo articolo 25, comma 4, lettera *c)*;

4) mancata comunicazione di cui all'articolo 37, comma 5, od attuazione degli interventi in difformità dalla stessa o dalle prescrizioni della regione;

c) arresto da sei mesi ad un anno ed ammenda da lire 20 milioni a lire 40 milioni per:

1) violazione dei divieti di cui all'articolo 1, comma 9;

2) violazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *i)*;

3) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 6;

4) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

5) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 1;

6) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18;

7) costruzione o modifica di impianti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1;

8) mancato rispetto delle prescrizioni previste all'articolo 22, comma 2, o all'articolo 25, comma 2, all'articolo 26, comma 2, ed all'articolo 30, commi 4 e 5;

9) esercizio dell'impianto senza la certificazione di cui all'articolo 23, comma 2, ed all'articolo 26, comma 2;

10) esercizio di un impianto mobile senza l'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 1;

11) violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2;

12) mancata comunicazione di cui all'articolo 30, comma 4, od esercizio dell'impianto in difformità dalla stessa;

13) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 31, comma 2;

14) esecuzione di interventi di bonifica o messa in sicurezza senza l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 37, comma 2.

2. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 20 milioni a lire 40 milioni, chiunque esegue esportazioni od importazioni di rifiuti in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2.

3. Chiunque violi le disposizioni della presente legge dopo essere stato oggetto di diffida, è punito, salvo più gravi sanzioni previste dalla presente legge, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

4. Nel caso in cui la quantità di rifiuti coinvolti nella violazione ecceda le 30 tonnellate le pene di cui ai commi 1, 2 e 3, sono raddoppiate.

5. Nel caso in cui la quantità di rifiuti coinvolti nelle violazioni ecceda le 10 tonnellate le ammende indicate ai commi 1, 2 e 3, fatto salvo il disposto di cui al comma 4, sono incrementate proporzionalmente alla quantità di rifiuti eccedente il limite di 10 tonnellate secondo i seguenti criteri:

a) lire 200 per ogni chilogrammo eccedente il limite per rifiuti non pericolosi;

b) lire 1.500 per ogni chilogrammo eccedente il limite per rifiuti pericolosi.

6. Nel caso in cui le pene di cui al presente articolo si debbano applicare ad un soggetto che ha già subito condanna penale ai sensi della presente legge nei precedenti tre anni, le sanzioni stesse sono raddoppiate.

ART. 42.

(Sanzioni accessorie).

1. Le sanzioni definitive irrogate a soggetti iscritti all'Albo sono comunicate alle sezioni regionali dell'Albo stesso, competenti per territorio, le quali le trasmettono al comitato nazionale.

2. Sulla base delle sanzioni cumulate da ciascun soggetto iscritto all'albo nazionale negli ultimi cinque anni, il comitato nazionale adotta i provvedimenti di sospensione o radiazione previsti ai commi 7 e 8.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 2 si considerano come medesimo soggetto anche soggetti nominalmente distinti, ma che proseguano l'uno l'attività dell'altro con gli stessi soggetti controllanti.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2 è data comunicazione alla provincia ed alla regione competenti; i provvedimenti di radiazione sono, inoltre, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, i soggetti terzi rispetto al soggetto sospeso o radiato, non sono tenuti ad essere a conoscenza del provvedimento, salvo che per i provvedimenti di radiazione decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

6. Lo svolgimento di attività che richiedono iscrizione all'Albo durante i periodi di sospensione è equiparata, per il soggetto sospeso, allo svolgimento dell'attività in assenza di iscrizione al medesimo Albo.

7. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni accessorie, l'Albo gestisce, per ogni iscritto, un calcolo di punteggi di penalità, che determina l'applicazione delle sanzioni ac-

cessorie al raggiungimento dei seguenti punteggi:

a) sospensione per un mese: 10 punti di penalità;

b) sospensione per tre mesi: 20 punti di penalità;

c) sospensione per sei mesi: 35 punti di penalità;

d) sospensione per un anno: 55 punti di penalità;

e) radiazione: 80 punti di penalità.

8. I punteggi di penalità di cui al comma 7 sono attribuiti in relazione alle sanzioni definitive irrogate negli ultimi cinque anni secondo il seguente criterio:

a) articolo 40, comma 2, lettera *a)*: 1 punto di penalità;

b) articolo 40, comma 2, lettera *b)*: 2 punti di penalità;

c) articolo 40, comma 2, lettera *c)*: 4 punti di penalità:

d) articolo 41, comma 1, lettera *a)*: 3 punti di penalità;

e) articolo 41, comma 1, lettera *b)*: 5 punti di penalità;

f) articolo 41, comma 1, lettera *c)*: 8 punti di penalità;

g) articolo 41, comma 2: 20 punti di penalità;

h) articolo 41, comma 3: 10 punti di penalità;

i) articolo 40, comma 3: 1 punto di penalità;

l) articolo 41, comma 4: 3 punti di penalità;

m) articolo 41, comma 6: 2 punti di penalità, non cumulabili con quelli di cui alla lettera *l)*.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 43.

(Elenchi e norme tecniche).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, emana le seguenti disposizioni:

a) l'elenco dei rifiuti, in conformità alla decisione della Commissione delle Comunità europee n. 94/3 del 20 dicembre 1993;

b) l'elenco dei rifiuti pericolosi, in conformità alla decisione 94/904/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1994;

c) l'elenco dei materiali quotati, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994;

d) le norme tecniche per la gestione dei rifiuti urbani, sulla base di quanto previsto, per quanto compatibile con la presente legge, dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, pubblicata nel supplemento ordinario dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984; dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1980 e dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1991;

e) le norme tecniche per la gestione dei rifiuti industriali, sulla base di quanto previsto, per quanto compatibile con la

presente legge, dalla citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, dal regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 1991, n. 308, e dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1991, n. 459;

f) le norme per le spedizioni transfrontaliere, sulla base di quanto previsto, per quanto compatibile con la presente legge, dal decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 1988, n. 457, dal regolamento CEE n. 259/93, del Consiglio, del 10 febbraio 1993, dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1989, e dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee 94/721 del 21 ottobre 1994 e 94/774 del 24 novembre 1994;

g) le norme per il catasto dei rifiuti industriali, in conformità alle disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993;

h) le norme tecniche per gli impianti di gestione rifiuti, sulla base di quanto previsto, per quanto compatibile con la presente legge, dalla citata deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e tenuto conto della direttiva 94/671/CEE, del Consiglio, del 16 dicembre 1994 e della proposta di direttiva CEE COM (93) 275 def., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 212 del 5 agosto 1993;

i) le norme per il funzionamento dell'albo nazionale, sulla base di quanto previsto, per quanto compatibile con la presente legge, dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991 n. 324, e successive modificazioni, dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1993, n. 392, dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1994, dal decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 mag-

gio 1995, e dalle successive deliberazioni del comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 324 del 1991;

l) le norme tecniche per il recupero di rifiuti come materiali, adottate di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sulla base di quanto previsto, per quanto compatibile con la presente legge, dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994;

m) le norme tecniche per il recupero di rifiuti come fonte di energia, emanate di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1995.

2. In sede di prima emanazione delle norme per la cauzione sulle batterie per autoveicoli stabilite con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, si applica il disposto di cui all'articolo 48.

3. Le norme tecniche sulla qualità dei suoli e sulle modalità di bonifica, sono emanate ai sensi e nei termini di cui all'articolo 44.

ART. 44.

(Aggiornamento degli elenchi e delle norme tecniche).

1. Entro il 30 settembre di ogni anno avvalendosi dell'ANPA il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'aggiornamento degli elenchi delle norme di cui all'articolo 43. Tale aggiornamento, salvo specifiche e diverse previsioni stabilite dal decreto stesso, entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto.

2. L'aggiornamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare un miglior rag-

giungimento degli obiettivi della presente legge, in particolare, provvedendo a:

a) introdurre ulteriori specificazioni tecniche organizzative od amministrative di cui sia emersa l'esigenza alla luce delle esperienze maturate;

b) correggere e modificare gli elenchi e le norme di cui all'articolo 43, negli aspetti che abbiano evidenziato problemi, difficoltà od inadeguatezze nell'attuazione;

c) adeguare le disposizioni di cui alla presente legge allo sviluppo tecnologico ed all'evoluzione generale della gestione dei rifiuti in Italia;

d) adeguare le disposizioni di cui alla presente legge alla normativa dell'Unione europea.

3. In allegato al decreto di cui al comma 1 del presente articolo sono pubblicati gli elenchi e le norme di cui all'articolo 43, nel loro testo aggiornato.

4. Per l'aggiornamento delle norme di cui all'articolo 43, comma 1, lettere *c)*, *l)* ed *m)*, e comma 2, il decreto di cui al comma 1 del presente articolo è adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Fatte salve situazioni eccezionali, tutti i provvedimenti del Governo di modifica della normativa sui rifiuti sono emanati con il decreto di cui al comma 1.

6. Nell'ambito del decreto di cui al comma 1 sono anche aggiornati, in relazione all'inflazione ed alle eventualmente mutate condizioni di mercato, gli importi di cui all'articolo 12, comma 4; all'articolo 27, comma 3; all'articolo 40, comma 3, ed all'articolo 41, comma 5.

ART. 45.

(Abrogazione di norme).

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogati o cessano di avere efficacia:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni;

b) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni;

c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni;

d) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45.

2. Cessano altresì di avere applicazione tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ed i decreti del Ministro dell'ambiente emanati in attuazione delle norme di cui al comma 1, nonché la deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984 e le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti.

3. Sono abrogati gli articoli da 58 a 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

ART. 46.

(Discipline separate).

1. Rimangono oggetto delle specifiche discipline le materie di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.

ART. 47.

(Adeguamento della normativa regionale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le

regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni in essa stabilite.

2. Ogni disposizione contraria od incompatibile con la presente legge e non adeguata ai sensi del comma 1, cessa di avere efficacia.

3. Le regioni provvedono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, ad assicurare l'adempimento, entro il 31 dicembre 1995, delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 12.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province provvedono all'adeguamento dei piani territoriali di coordinamento ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21.

5. Nel caso in cui una provincia non abbia provveduto, nei termini di cui al comma 3, all'individuazione della porzione del proprio territorio ove è consentita la realizzazione di discariche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 21, tale porzione risulta costituita dalle aree che soddisfano i seguenti requisiti:

a) distanza di almeno 1.000 metri dai centri abitati e di almeno 300 metri da case sparse;

b) presenza, a copertura della più superficiale falda idrica utilizzata, di uno strato non fratturato di materiale con permeabilità inferiore a 106 centimetri al secondo per una potenza non inferiore a tre metri e per un'area di raggio non inferiore ad un chilometro.

6. Nel caso di discariche realizzate in aree identificate ai sensi del comma 5, il progetto della discarica deve prevedere il mantenimento di una potenza non inferiore a tre metri di materiale non fratturato e con permeabilità inferiore a quella indicata a copertura della falda e deve prevedere, inoltre, una distanza non inferiore a 500 metri della discarica dai limiti di estensione del materiale non fratturato.

ART. 48.

(Consorzi obbligatori).

1. A decorrere dalla data di entrata in funzione del consorzio di cui all'articolo

33, comma 5, sono soppressi i consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

2. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 della presente legge restano in vigore l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e tutte le disposizioni attuative ad esso relative.

3. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della direttiva CEE sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, i consorzi di cui al comma 1 presentano al Ministro dell'ambiente una proposta per la loro fusione e successiva trasformazione nel consorzio di cui al comma 5 dell'articolo 48, inclusiva anche della proposta dello statuto del nuovo consorzio, tenendo conto delle specifiche disposizioni contenute nella citata direttiva CEE.

4. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA, emana, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme richiamate all'articolo 34, è soppresso il consorzio obbligatorio di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e tutte le disposizioni attuative ad esso relative.

6. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 34 della presente legge resta in vigore l'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio di cui al comma 5 del presente articolo, formula al Ministro dell'ambiente una proposta per la determinazione delle norme per la cauzione sulle batterie per autoveicoli, assicurandosi che la cauzione prevista all'articolo 34 non determini aumenti complessivi del costo delle batterie rispetto alla situazione preesistente.

Tali norme, sentita l'ANPA, sono adottate con le modalità di cui all'articolo 44, comma 4.

ART. 49.

(Certificatori).

1. Fino alla costituzione dell'albo dei verificatori ambientali di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, i compiti di certificazione, riservati dalla presente legge ai soggetti iscritti a tale albo, possono essere svolti da enti od imprese, singoli od associati, appartenenti ai Paesi dell'OCSE, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non siano partecipati, direttamente o indirettamente da, oppure partecipino, direttamente o indirettamente in, oppure siano sottoposti a comune controllo con soggetti che svolgono servizi oppure posseggono o gestiscono impianti sottoposti alla disciplina della presente legge;

b) abbiano svolto nell'ultimo triennio attività di consulenza, progettazione o direzione lavori per almeno 10 miliardi di lire in settori disciplinati dalla presente legge;

c) non abbiano svolto nell'ultimo triennio attività di consulenza, progettazione o direzione lavori per il soggetto per cui effettuano la certificazione.

2. Ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 1:

a) non si tiene conto delle partecipazioni non superiori al 10 per cento del capitale;

b) nel caso di soggetti associati, le limitazioni sulle partecipazioni attive e passive si applicano a ciascuno degli associati;

c) nel caso di soggetti associati, il divieto di comune controllo è riferito al soggetto associato nella sua globalità.

3. Ai fini di cui alla lettera *b)* del comma 1:

a) nel caso di attività svolte in partecipazione, si tiene conto delle sole attività effettivamente svolte dal soggetto in questione;

b) nel caso di attività multidisciplinari, si tiene conto delle sole attività specificatamente e documentabilmente rientranti nei settori disciplinati dal presente articolo.

4. Nel caso di soggetti associati, i requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 devono essere soddisfatti complessivamente dall'associazione e, nella misura minima del 40 per cento, da almeno un singolo associato. I requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1 devono essere soddisfatti da ciascuno degli associati.

5. Il soddisfacimento dei requisiti di cui al presente articolo deve essere attestato dal legale rappresentante del soggetto certificatore con dichiarazione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da allegare alla certificazione, e nella quale siano specificati in dettaglio tutti gli elementi attestanti il soddisfacimento dei requisiti di cui al presente articolo.

6. La mancanza o l'incompletezza della dichiarazione di cui al comma 5 rendono nulla la certificazione che, conseguentemente, è considerata mancante.

ART. 50.

(Attività esistenti).

1. Restano validi i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni abrogate dall'articolo 45, purché non in contrasto con la presente legge.

2. Le ordinanze sindacali ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, perdono la loro validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le limitazioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 per le attività dei soggetti

pubblici non si applicano alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 51.

(Disposizioni diverse).

1. Tutti i documenti relativi alla gestione dei rifiuti, previsti dalla presente legge, devono essere conservati per almeno cinque anni.

2. Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto od impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni. Il titolare dello stabilimento, impianto od impresa, deve fornire tutte le informazioni richieste.

3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, ha commesso un fatto previsto come reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o prettrattamento, recupero o riutilizzo di residui come definiti nel medesimo decreto-legge n. 279 del 1994, nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di disposizioni regionali.

ART. 52.

(Recepimento direttive CEE).

1. La presente legge costituisce recepimento delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio, del 18 marzo 1991 e 91/689/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991.

2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1975, le norme tecniche per il recupero di rifiuti come materiali e le norme tecniche per il recupero di rifiuti

come fonte di energia, nonché i loro aggiornamenti, di cui agli articoli 43 e 44 della presente legge, sono trasmessi alla Commissione delle Comunità europee.

3. Le parti delle norme tecniche relative al recupero di rifiuti come materiali e di quelle relative al recupero come fonte di energia, nonché i loro aggiornamenti, di cui agli articoli 43 e 44 che si riferiscono a rifiuti pericolosi di cui all'elenco della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 43 sono trasmessi alla Commissione delle Comunità europee almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore ai sensi della presente legge, in accordo al disposto del comma 4 dell'articolo 3 della citata direttiva 91/689/CEE.

4. È, altresì, trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della direttiva 76/442/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1975, e dell'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, il piano generale dei rifiuti di cui all'articolo 6 della presente legge.

ALLEGATO 1.
(v. articolo 2, comma 1, lettera a).

ELENCO DEI RIFIUTI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 1 *A)* DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE, DEL CONSIGLIO, RELATIVA AI RIFIUTI

(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)

Nota introduttiva

1. L'articolo 1, lettera *a)*, della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « rifiuti » nel modo seguente: « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1, lettera *a)*, stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato. Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b)*, di detta direttiva.

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il Catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.

01 00 00	Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava
02 00 00	Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00	Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 00 00	Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00	Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00	Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00	Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00	Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
12 00 00	Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13 00 00	Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14 00 00	Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00	Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00	Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00	Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00	Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
19 00 00	Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

01 00 00	RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA
01 01 00	rifiuti di estrazione di minerali
01 01 01	rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02	rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01 03 00	rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 01	colle
01 03 02	polveri e rifiuti polverosi
01 03 03	funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00	rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 01	ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02	sabbia e argilla di scarto
01 04 03	polveri e rifiuti polverosi
01 04 04	rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05	rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06	rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01	*fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio*
01 05 02	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03	fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 00 00	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
02 01 00	rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02	scarti animali
02 01 03	scarti vegetali
02 01 04	rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05	*rifiuti agrochimici*
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvilcoltura
02 01 99	*rifiuti non specificati altrimenti*
02 02 00	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	*fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia*
02 02 02	scarti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99	*rifiuti non specificati altrimenti*
02 03 00	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffé, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco
02 03 01	fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti da separazione con solventi
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00	rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01	terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbaietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99	*rifiuti non specificati altrimenti*
02 05 00	rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	*fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti*
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00	rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01	*scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*
02 06 02	rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00	rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02	rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 01 00	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 02	segatura
03 01 03	scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici
03 02 04	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 03 00	rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01	corteccia
03 03 02	fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03	fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con iplocloriti e cloro
03 03 04	fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06	fibra e fanghi di carta
03 03 07	scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01 00	rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01	carniccio e frammenti di calce
04 01 02	rifiuti di calcinazione
04 01 03	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04	liquido di concia contenente cromo

04 01 05	liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	fanghi contenenti cromo
04 01 07	fanghi non contenenti cromo
04 01 08	cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09	cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00	rifiuti dell'industria tessile
04 02 01	rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03	rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04 02 04	rifiuti da fibre tessili miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05	rifiuti da fibre lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06	rifiuti da fibre lavorate principalmente di origine animale
04 02 07	rifiuti da fibre lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08	rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastometri, plastometri
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (es.: grasso, cera)
04 02 11	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12	rifiuti non contenenti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 13	tinture e pigmenti
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 00	residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01	fanghi da trattamento sul poso degli effluenti
05 01 02	fanghi da processi di dissalazione
05 01 03	morchie e fondi di serbatoi
05 01 04	fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05	perdite di olio,
05 01 06	fanghi da impianti, aparecchiature e operazioni di manutenzione
05 01 07	catrami acidi
05 01 08	altri catrami
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti

05 02 00	residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01	fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02	rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00	catalizzatori esauriti
05 03 01	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02	altri catalizzatori esauriti
05 04 00	filtri di argilla esauriti
05 04 01	filtri di argilla esauriti
05 05 00	rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01	rifiuti contenenti zolfo
05 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00	rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01	catrami acidi
05 06 02	asfalto
05 06 03	altri catrami
05 06 04	rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00	rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01	fanghi contenenti mercurio
05 07 02	rifiuti contenenti zolfo
05 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00	rifiuti della rigenerazione dell'olio
05 08 01	filtri di argilla esauriti
05 08 02	catrami acidi
05 08 03	altri catrami
05 08 04	rifiuti liquidi acquosi della rigenerazione dell'olio
05 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 00	soluzioni acide di scarto
06 01 01	acido solforoso e solforico
06 01 02	acido cloridrico
06 01 03	acido fluoridrico
06 01 04	acido fosforoso e fosforico
06 01 05	acido nitroso e nitrico
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00	soluzioni alcaline
06 02 01	idrossido di calcio
06 02 02	soda (idrossido di sodio)
06 02 03	ammoniaca
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

06 03 00	sali e loro soluzioni
06 03 01	carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02	soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03	sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04	soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05	sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06	soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07	fosfati e sali solidi collegati
06 03 08	soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09	sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10	sali solidi contenenti ammonio
06 03 11	sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12	sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00	rifiuti contenenti metalli
06 04 01	ossidi metallici
06 04 02	sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00	rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da processi di desolforazione
06 06 01	rifiuti contenenti zolfo
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00	rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01	rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00	rifuti da processi chimici del fosforo
06 09 01	fosfogesso
06 09 02	scorie contenenti fosforo
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01	rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti

06 11 00	rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01	gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00	rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01	*catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi*
06 12 02	altri catalizzatori esauriti
06 13 00	rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01	pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03	nerofumo di gas
06 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 00	rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06	altri catalizzatori esauriti
07 01 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00	rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01	soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06	altri catalizzatori esauriti
07 02 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

07 03 00	rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
07 03 01	*soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri*
07 03 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06	*altri catalizzatori esauriti*
07 03 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00	rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06	altri catalizzatori esauriti
07 04 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09	*residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati*
07 04 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00	rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02	*fanghi da trattamento sul posto di effluenti*
07 05 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04	altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06	altri catalizzatori esauriti
07 05 07	*fondi di distillazione e residui di reazione alogenati*
07 05 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 05 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00	rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06	altri catalizzatori esauriti
07 06 07	fondi di distillazione e residui di reazione elogenati
07 06 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 06 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00	rifiuti da PFFU di prodotti dalla chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02	fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05	catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06	altri catalizzatori esauriti
07 07 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 07 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 00	rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03	pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04	pitture in polvere
08 01 05	pitture e vernici indurite
08 01 06	fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
08 01 07	fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08	fanghi di pitture o vernici a base acquosa

08 01 09	rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e 08 01 06)
08 01 10	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00	rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00	rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 01	inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02	inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03	inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04	inchiostro essiccato
08 03 05	fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06	fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09	toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00	rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 01	adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02	adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03	adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04	adesivi e sigillanti induriti
08 04 05	fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06	fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07	fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08	soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 00	rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03	soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04	soluzioni di fissaggio
09 01 05	soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06	rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08	carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09	*macchine fotografiche usa e getta con batterie*
09 01 10	macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 00	rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
10 01 01	ceneri pesanti
10 01 02	ceneri leggere
10 01 03	ceneri leggere e torba
10 01 04	ceneri leggere di olio
10 01 05	*rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei* processi di desolforazione dei fumi
10 01 06	altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07	fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 08	altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09	acido solforico
10 01 10	*catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione*
10 01 11	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02	scorie non trasformate
10 02 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04	fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05	altri fanghi
10 02 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01	catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 03	scorie
10 03 04	scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05	polvere di alluminia
10 03 06	suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07	*rivestimenti di carbone usati*
10 03 08	scorie saline di seconda fusione
10 03 09	scorie nere di seconda fusione
10 03 10	rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11	polveri di gas effluenti da camino

10 03 12	altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03	arsenato di calcio
10 04 04	polveri di gas effluenti da camino
10 04 05	altre polveri e particolato
10 04 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05 00	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03	polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00	rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03	polveri dei gas effluenti da camino
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 05	rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06	rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07	rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00	rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01	scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02	incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03	polveri dai gas effluenti dai camini

10 08 04	altre polveri e particolato
10 08 05	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06	*fanghi derivanti dal trattamento fumi*
10 08 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01	forme di scarso contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02	forme contenenti leganti inutilizzate
10 09 03	*scorie di fusione*
10 09 04	polveri di fornace
10 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01	forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02	forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03	scorie di fusione
10 10 04	polveri di fornace
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01	miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02	vetro di scarto
10 11 03	materiali di scarto a base di vetro
10 11 04	polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05	altre polveri e particolato
10 11 06	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 12 00	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02	polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03	altre polveri e particolato
10 12 04	rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05	*fanghi derivanti dal trattamento fumi*
10 12 06	stampi inutilizzabili
10 12 07	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali
10 13 01	*miscela di preparazione scartata prima del processo termico*
10 13 02	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03	rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento

10 13 04	rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05	*rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi*
10 13 06	altre polveri e particolato
10 13 07	fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08	rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99	rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 00	*rifiuti liquidi e fanghi del trattamento e ricopertura di* metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
11 01 01	soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02	soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03	rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04	rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05	soluzioni acide di decappaggio
11 01 06	acidi non specificati altrimenti
11 01 07	*alcali non specificati altrimenti*
11 01 08	fanghi di fosfatazione
11 02 00	rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
11 02 01	rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02	rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03	rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 04	fanghi non specificati altrimenti
11 03 00	rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01	rifiuti contenenti cianuri
11 03 02	*altri rifiuti*
11 04 00	altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
11 04 01	altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
12 00 00	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 00	*rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio,* trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
12 01 01	limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi

12 01 02	altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05	particelle di plastica
12 01 06	oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07	oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08	emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09	emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10	oli sintetici per macchinari
12 01 11	fanghi di lavorazione
12 01 12	grassi e cere esauriti
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00	rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01	polvere per sabbiatura esausta
12 02 02	fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03	fanghi di lucidatura
12 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
13 00 00	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
13 01 00	oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01	oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
13 01 03	altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
13 01 04	emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05	emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06	oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07	altri oli per circuiti idraulici
13 01 08	oli per freni
13 02 00	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
13 02 02	oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
13 02 03	altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00	oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13 03 01	oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02	altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati

13 03 03	oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
13 03 04	oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05	oli isolanti e temoconduttori a formulazione minerale
13 04 00	oli di cala
13 04 01	oli di cala da navigazione interna
13 04 02	oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03	oli di cala da altre navigazioni
13 05 00	prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01	solidi di separazione olio/acqua
13 05 02	fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03	fanghi da collettori
13 05 04	fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05	altre emulsioni
13 06 00	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01	altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 00 00	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
14 01 00	rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14 01 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02	altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03	altri solventi e miscele solventi
14 01 04	miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05	miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07	fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00	rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01	*solventi alogenati e miscele di solventi*
14 02 02	miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14 02 03	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00	rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02	altri solventi alogenati
14 03 03	solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 03 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00	rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 04 01	clorofluorocarburi (CFC)

14 04 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03	altri solventi o miscele di solventi
14 04 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00	rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14 05 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03	altri solventi e miscele di solventi
14 05 04	fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05	fanghi contenenti altri solventi
15 00 00	IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00	imballaggi
15 01 01	carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi in metallo
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in più materiali
15 02 00	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 01	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16 00 00	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 01 00	veicoli fuoriuso
16 01 01	catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02	altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03	pneumatici usati
16 01 04	veicoli inutilizzabili
16 01 05	parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99	veicoli non specificati altrimenti
16 02 00	apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01	*trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT*
16 02 02	altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti *stampati)*
16 02 03	apparecchiature contenenti clorofluorcarburi
16 02 04	apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05	altre apparecchiature fuori uso
16 02 06	rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07	rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08	rifiuti della demolizione dei veicoli

16 03 00	prodotti fuori specifica
16 03 01	prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02	prodotti fuori specifica organici
16 04 00	rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01	munizioni di scarto
16 04 02	fuochi artificiali di scarto
16 04 03	altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00	gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01	gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (compresi gli halon)
16 05 02	altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, esempio sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03	altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, esempio sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00	batterie ed accumulatori
16 06 01	accumulatori al piombo
16 06 02	accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03	pile a secco al mercurio
16 06 04	pile alcaline
16 06 05	altre pile ed accumulatori
16 06 06	elettrolisi da pile e accumulatori
16 07 00	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02	rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04	rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
16 07 05	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06	rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07	rifiuti solidi della pulizia di stive di navi
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
17 01 00	cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni

17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 04	materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05	materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	*vetro*
17 02 03	plastica
17 03 00	asfalto, catrame e prodotti catramosi
17 03 01	asfalto contenente catrame
17 03 02	asfalto (non contenente catrame)
17 03 03	catrame e prodotti catramosi
17 04 00	metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	*ferro e acciaio*
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 08	cavi
17 05 00	terra e materiali di dragaggio
17 05 01	terra e rocce
17 05 02	terra di dragaggio
17 06 00	materiale isolante
17 06 01	materiale isolante contenente amianto
17 06 02	altri materiali isolanti
17 07 00	*rifiuti misti di costruzioni e demolizioni*
17 07 01	rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
18 00 00	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
18 01 00	rifiuti di maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
18 01 01	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e *le sostanze per la conservazione del sangue*
18 01 03	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

18 01 04	rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni (esempio abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
18 01 05	sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00	*rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione* delle malattie negli animali
18 02 01	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02	*altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede* precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 03	rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 04	sostanze chimiche di scarto
19 00 00	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
19 01 00	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
19 01 01	ceneri pesanti e scorie
19 01 02	materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03	ceneri leggere
19 01 04	polveri di caldaia
19 01 05	residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19 01 06	acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07	rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
19 01 08	rifiuti di pirolisi
19 01 09	catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
19 01 10	carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99	rifiuti non specifici altrimenti
19 02 00	rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01	fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
19 02 02	miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01	rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02	rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 03	rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici

19 04 00	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	rifiuti vetrificati
19 04 02	*ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi*
19 04 03	fase solida non verificata
19 04 04	rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00	rifiuti del trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02	frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03	*composti fuori specifica*
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00	rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01	fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02	fanghi da tarttamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99	*rifiuti non specificati altrimenti*
19 07 00	percolato di discarica
19 07 01	percolato di discariche
19 08 00	rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01	mondiglia
19 08 02	*rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)*
19 08 03	grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04	fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 04	fanghi da trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06	resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00	rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01	rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02	fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03	fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06	*soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio* ionico
19 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 00	raccolta differenziata
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro

20 01 03	plastica (piccole dimensioni)
20 01 04	altri tipi di plastica
20 01 05	metallo (piccole dimensioni, esempio lattine)
20 01 06	altri tipi di metallo
20 01 07	legno
20 01 08	rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09	oli e grassi
20 01 10	abiti
20 01 11	prodotti tessili
20 01 12	vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13	solventi
20 01 14	acidi
20 01 15	rifiuti alcalini
20 01 16	detergenti
20 01 17	prodotti fotochimici
20 01 18	medicinali
20 01 19	pesticidi
20 01 20	batterie e pile
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22	aerosol
20 01 23	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00	rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti compostabili
20 02 02	terreno e rocce
20 02 03	altri rifiuti non compostabili
20 03 00	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani misti
20 03 02	rifiuti di mercati
20 03 03	residui di pulizia delle strade
20 03 05	fanghi di serbatoi settici
20 03 05	veicoli fuori uso

ALLEGATO 2.
(v. articolo 33, comma 12).

REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi.

— Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

— Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

— Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio.

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

— le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;

— deve sussistere la possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;

— dev'essere garantita l'osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più riutilizzato e diventa quindi un rifiuto.

3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio.

a) *Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale.*

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo del materiale che costituisce l'imballaggio.

b) *Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia.*

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

c) *Imballaggi recuperabili sotto forma di* compost.

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre *compost* devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) *Imballaggi biodegradabili.*

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del *compost* risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.